



**COMUNE  
DI  
MOLA DI BARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

# INDICE

Art. 1	Istituzione della Tassa	pag. 3
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag. 3
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 4
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 5
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 5
Art. 6	Parametri	pag. 5
Art. 7	Locali ed aree tassabili	pag. 6
Art. 8	Locali ed aree non tassabili	pag. 7
Art. 9	Computo delle superfici	pag. 7
Art. 10	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 7
Art. 11	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 8
Art. 12	Classificazione dei locali ed aree	pag. 10
Art. 13	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 10
Art. 14	Deliberazione tariffe	pag. 11
Art. 15	Denuncie	pag. 11
Art. 16	Accertamento	pag. 12
Art. 17	Riscossione diretta	pag. 13
Art. 18	Riscossione coattiva	pag. 13
Art. 19	Controllo dei dati	pag. 14
Art. 20	Accesso agli immobili	pag. 14
Art. 21	Accertamento per presunzione semplice	pag. 14
Art. 22	Funzionario responsabile	pag. 14
Art. 23	Rimborsi	pag. 15
Art. 24	Contenzioso	pag. 15
Art. 25	Sanzioni	pag. 15
Art. 26	Abrogazioni	pag. 16
Art. 27	Norme di rinvio	pag. 16

## *Art. 1*

### **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Mola di Bari tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal D. Lgs. 15.11.1993, n° 507 e dalle norme del presente regolamento con effetti dall'01.01.2006.

## *Art. 2*

### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitativi ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione di insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 501 metri in poi.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### *Art. 3*

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività produttive di seguito elencate viene applicata una percentuale di riduzione pari al 20% rispetto all'intera superficie tassabile qualora su di essa vi è produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali e non è possibile individuare con esattezza la superficie su cui vengono prodotti, di regola, i rifiuti speciali:

- a) laboratori fotografici;
- b) tintorie e lavanderie;
- c) attività di barbieri e parrucchieri;
- d) officine meccaniche di autoveicoli e simili;
- e) officine di elettrauto;
- f) laboratori di falegnameria e ebanisteria
- g) laboratori di autocarrozzerie;
- h) studi medici, odontotecnici e laboratori di analisi;
- i) altre attività produttive non elencate e comunque soggette a smaltimento rifiuti speciali.

Ai fini della detassazione il contribuente deve produrre idonea istanza documentata e corredata di copia autenticata del contratto di smaltimento rifiuti speciali e, annualmente, copia dei relativi documenti di spesa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### *Art. 4*

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte ad uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarlo riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite, ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### *Art. 5*

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

#### *Art. 6*

### **Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

*Art. 7***Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od internate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di - regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

## **Art. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## **Art. 9**

### **Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto di muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono computate al 100%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## **Art. 10**

### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) dei 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 10% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d) dei 10% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell'art. 2, comma 3, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## *Art. 11*

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il funzionario responsabile del servizio di nettezza urbana, acquisita la documentazione dimostrativa dalle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il funzionario responsabile del servizio di nettezza urbana ne propone alla Giunta Municipale la decadenza.

3) Possono essere esonerati, annualmente, dal pagamento della tassa, fermo restando l'obbligo di denuncia, i soggetti passivi in possesso dei requisiti per beneficiare dell'assistenza economica di cui al vigente regolamento comunale. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse, su domanda documentata dell'interessato e previa verifica da parte del Settore Servizi Sociali delle condizioni per le quali si chiede l'agevolazione. Essa è disposta annualmente a seguito della comunicazione al Settore Tributi da parte del Settore Servizi Sociali dei nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti ed aventi diritto all'agevolazione. Tale comunicazione deve pervenire, a pena di decadenza, al Settore Tributi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'agevolazione, corredata per ciascun avente diritto della relativa documentazione fiscale (avviso di pagamento e/o cartella). E' fatto obbligo al destinatario delle agevolazioni di



comunicare tempestivamente ai Settori Servizi Sociali e Tributi e comunque non oltre 15 gg. dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni.

Il pagamento della tassa, per i casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

4) La tassa annua è ridotta:

- ✓ del 50%: a) per gli Enti morali legalmente riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica, per gli Istituti religiosi che svolgono attività didattico-educativa per le associazioni sociali, culturali, sportive, di volontariato, d'arma e combattentistiche;  
b) per i parcheggi all'aperto e per i rimessaggi di natanti;
- ✓ del 20% per le aziende agricole autorizzate dai competenti organi all'esercizio dell'attività agrituristica. Il beneficio dovrà essere richiesto a pena di decadenza dagli aventi diritto all'atto della presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- ✓ del 5%: per i soggetti che effettuano l'autocompostaggio, conformandosi all'apposita disciplina emanata dal Comune o dal Consorzio ATO BA/5, limitatamente all'utenza presso la quale tale attività viene effettuata.  
L'attività di compostaggio deve essere attestata dal competente ufficio con il quale è stata stipulata la convenzione per l'utilizzo della compostiera e il beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della denuncia fino alla scadenza della convenzione.
- ✓ del 70% a) per i titolari per l'anno d'imposta precedente quale unico reddito del nucleo familiare o di pensione sociale o assegno sociale o minimo INPS;  
b) per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap ( di grado pari o superiore al 74% ) con reddito ( del nucleo familiare ) complessivo non superiore a €. 22.000,00;  
In entrambi tali ultimi due casi non devono essere proprietari ( o titolari di altro diritto reale ) di più di un immobile e tale unico immobile deve essere destinato ad abitazione principale e avere una rendita catastale non superiore a €. 800,00 (ottocentoeuro/00) e a tal fine i contribuenti dovranno presentare all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno idonee istanze opportunamente documentate per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

5) Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- c) uffici pubblici comunali.

Le esenzioni di cui alla superiore lett. b) del co. 5° sono concesse su domanda annuale degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto presentando idonea documentazione con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Alle abitazioni adibite ad attività ricettiva di Bed & Breakfast ( affittacamere ) di cui alla L. Reg. n° 17/2001 è applicata la stessa tariffa delle abitazioni private.

Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs.507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## *Art. 12*

### **Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68. comma 2, dei D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

#### **DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

- 1) Altri servizi commerciali, compresi i banchi di vendita all'aperto;
- 2) Negozi di frutta e verdura;
- 3) Esercizi commerciali, supermercati, ipermercati, empori e grandi complessi commerciali;
- 4) Mense, ristoranti, pizzerie, locande, osterie, trattorie, rosticcerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, birrerie;
- 5) Ospedali;
- 6) Scuole ed asili con servizio mensa;
- 7) Locali adibiti a magazzini e depositi di attività industriali, commerciali ed artigianali, sale di esposizione di esercizi commerciali, artigianali ed industriali, autosaloni;
- 8) Scuole di ogni ordine e grado, asili nido;
- 9) Banche ed istituti di credito e di cambio;
- 10) Stabilimenti, laboratori, edifici e locali industriali, artigianali ed agricoli;
- 11) Laboratori di analisi cliniche;
- 12) Saloni di bellezza e simili;
- 13) Sale da ballo, da biliardo, circoli ricreativi, sale da gioco, discoteche;
- 14) Teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli;
- 15) Studi professionali, uffici commerciali, artistici, finanziari, assicurativi;
- 16) Aree di campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi, stabilimenti balneari, rimessaggi in locali o su aree scoperte, altre aree scoperte ad uso privato;
- 17) Ostelli, alberghi e pensioni;
- 18) Sedi di enti ed uffici pubblici, istituti di natura religiosa, associazioni culturali, sportive, politiche e sindacali, istituti e case di cura pubblici e privati, istituti di assistenza e beneficenza, collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, caserme, locali di servizio di impianti sportivi, palestre;
- 19) Stazioni ferroviarie;
- 20) Cabine telefoniche, chioschi, edicole e simili;
- 21) Emittenti radiofoniche e televisive, sedi di periodici locali;
- 22) Abitazioni private e relative dipendenze (cantine, garage, box, ecc.);

### **Art. 13**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 dei D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 50 per cento.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### **Art. 14**

#### **Deliberazione di tariffe**

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

### **Art. 15**

## **Denunce**

I soggetti passivi e i soggetti responsabili dei tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili site nel territorio dei Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il Settore Tributi del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio della occupazione o detenzione, nonché, quale allegato della denuncia, la pianta planimetrica dell'immobile oggetto del tributo.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Tecnico, Polizia urbana e amministrativa, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo.

### *Art. 16*

## **Accertamento**

In caso di denuncia infedele o incompleta, il Settore Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D. Lgs. n° 507/1993; devono

contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e della delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratasse ed altre penalità.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e accertamento d'ufficio devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

## *Art. 17*

### **Riscossione Diretta**

1. La riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui al D.Lgs. 507/93 viene effettuata, in deroga all'art. 72 del decreto, mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o secondo gli ulteriori canali di pagamento previsti dal capitolato d'appalto di cui alla determinazione n° 1389 del 25.11.2004 ( R. G. D. ) in esecuzione della delibera G.M. n° 151 del 22.06.2004 ( Ufficio postale, SISAL, Bancomat, Internet con Carta di credito, Istituti bancari convenzionati ).
2. L'ufficio, al fine di agevolare il versamento della T.S.R.S.U.I. da parte del contribuente, può inviare al soggetto passivo un apposito *Avviso di Pagamento* contenente gli importi dovuti per l'anno, l'ammontare delle rate e le relative scadenze. Permane comunque l'obbligo del contribuente di versare l'ammontare della T.S.R.S.U.I. secondo le disposizioni del presente articolo.
3. L'ammontare della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni, dell'addizionale ex ECA e del Tributo Provinciale Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. n° 504/92 dovuto per l'anno solare secondo le tariffe in vigore, deve essere versato dal soggetto passivo in quattro rate di eguale importo: la prima con scadenza 31 maggio, la seconda con scadenza 31 luglio, la terza con scadenza 30 settembre e la quarta con scadenza 30 novembre. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento le quattro rate scadranno rispettivamente il 30 settembre 2006, il 30 novembre 2006, il 31 gennaio 2007 e il 31 marzo 2007.
4. L'ammontare dovuto a titolo T.S.R.S.U.I. è determinato dal soggetto passivo applicando al totale dei metri quadrati occupati, quali risultano dalle denunce presentate e degli avvisi di accertamento divenuti definiti, la tariffa unitaria in vigore per la categoria di destinazione comprensiva dell'addizionale E.C.A. e del Tributo Provinciale. Le eventuali riduzioni cui il contribuente ha diritto secondo le disposizioni di legge e del vigente Regolamento T.S.R.S.U.I. possono essere detratte purchè permangano le condizioni per la loro applicazione e con effetto dall'anno successivo a quello in cui vengono denunciate.

## *Art. 18*

**Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva della tassa avviene con le procedure di cui al D.P.R. n° 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, nel caso ciò non sia possibile, mediante ingiunzione di cui al R.D. n° 639/1910.

*Art. 19***Controllo dei dati**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Settore Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

*Art. 20***Accesso agli immobili**

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, i vigili accertatori del Settore Tributi o i dipendenti del Settore Tributi muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

*Art. 21***Accertamento per presunzione semplice**

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo n° 2729 del Codice Civile.

*Art. 22*

## **Funzionario responsabile**

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La designazione del funzionario è comunicata alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

### *Art. 23*

## **Rimborsi**

1. I rimborsi e i termini di concessione dello sgravio, sono disciplinati dall'Art. 75 del D.Lgs. 507/93.
2. I rimborsi per gli importi riscossi direttamente dall'Ente sono effettuati con apposito provvedimento dirigenziale.
3. L'Ente in fase di emissione dell'*Avviso di Pagamento* di cui agli articoli precedenti può effettuare la compensazione degli importi della tassa e accessori già versati e non dovuti relativi ai due anni precedenti.

### *Art. 24*

## **Contenzioso**

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, a norma del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546.

### *Art. 25*

## **Sanzioni**

- 1) Per le seguenti infrazioni:
  - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
  - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
  - d) omesso, tardivo o insufficiente versamento;
  - e) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507; trovano applicazione i Decreti Legislativi nn° 471, 472 e 473 del 18.12.1997 ed il successivo decreto correttivo n° 203 del 05.06.1998;

2) Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 22 al 26 del detto decreto;

3) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale fino al 30 giugno 1998, e del 2.50 per cento semestrale dal 1° luglio 1998 a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna al Concessionario della riscossione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette, o fino alla notifica dell'ingiunzione.

### *Art. 26*

#### **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ( 01.01.2006 ) cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### *Art. 27*

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni.